

# Obbligatoria la qualifica degli installatori di serramenti per ottenere l'ecobonus

12 Giugno 2020

Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48

Il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recepisce la direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Nei prossimi mesi diventerà obbligatoria la qualifica degli installatori di serramenti per ottenere l'ecobonus

L'articolo 7 del Decreto legislativo n. 48 che recepisce la direttiva UE n. 844, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l'11 giugno 2020 prevede, fra le altre prescrizioni, che gli incentivi fiscali normati nell'ecobonus saranno concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti, ma perché ciò diventi operativo sarà necessario un Decreto del Presidente della Repubblica che fissi i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia.

In particolare sono questi gli articolati che stabiliscono l'obbligatorietà di qualifica:

## Articolo 7

Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato

1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei.

Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

- 1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
- 2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
- 3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
- 4) una diagnosi energetica;
- 5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

...

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorso centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.».

Posto che fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica ed ai successivi 180 giorni nulla cambierà rispetto alla situazione attuale, ad oggi sono attivi diversi schemi di formazione e qualifica dei posatori intesi come figure professionali qualificate secondo quanto previsto da L. 4/2013. Nell'ambito delle attività di formazione specialistica, vi sono i Corsi di Formazione svolti da Unicmi e da tutte le associazioni promotrici del Marchio Posa Qualità Serramenti, svolti secondo la norma UNI 11673-3:2019 (liv. IV).

A seguito della partecipazione a tali corsi di formazione, è possibile conseguire le qualifiche professionali definite in L. 4/2013 mediante l'attestazione di qualificazione professionale e/o la certificazione delle competenze, secondo UNI 11673-2:2019.

La partecipazione ai corsi specialistici è pre-requisito per l'adozione del Marchio Posa Qualità: in tal senso le aziende aderenti possono ritenere assolto il requisito previsto dal DL48/2020, fatti salvi ulteriori requisiti che dovessero essere inseriti nel futuro DPR.

Nelle prossime settimane Unicmi comunicherà a tutti i Soci e agli operatori del settore che hanno svolto corsi di formazione Unicmi sulla Posa in Opera come sarà possibile trasformare l'attestazione di partecipazione al corso in qualifica professionale.